



AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze deboli del Servizio Idrico Integrato della Puglia. Periodo di agevolazione consumi 2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art 154 comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito;
- a seguito della Legge Regionale n.9 del 30/05/2011 che ha istituito l’Autorità Idrica Pugliese (di seguito A.I.P.) quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’art 148 del D.Lgs. 152/2006 (ex ATO Puglia), sono state trasferite all’A.I.P.(art.2, comma 1);
- Acquedotto Pugliese SpA (di seguito A.Q.P.) è gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) nell’ATO Puglia in forza della Convenzione di gestione attualmente vigente sottoscritta il 30 settembre 2002;
- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 giugno 2012 tra Regione Puglia, AIP, AQP e ANCI Puglia ha avviato la concessione delle agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del SII Puglia;
- con l’atto integrativo al Protocollo d’Intesa (Addendum al Protocollo d’Intesa del 2 dicembre 2013) le Parti hanno concordato l’estensione dell’accordo anche alla gestione delle agevolazioni relative ai consumi di acqua per uso domestico relativi all’annualità 2014;
- l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito A.E.E.G.S.I.), con la Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, - approvazione del Metodo Tariffario Transitorio - ha previsto la possibilità che una parte del Fondo per i Nuovi Investimenti (FoNI) sia destinata dalle Autorità d’Ambito locali al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
- l’A.E.E.G.S.I., con il DCO n. 85/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 ha tenuto una consultazione pubblica in materia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dagli utenti domestici economicamente disagiati (cd. Bonus Idrico);
- l’A.E.E.G.S.I., con Deliberazione n. 519/2013/R/IDR del 14 novembre 2013, ha approvato la proposta tariffaria avanzata dall’AIP, confermando la quota del Fondo per i Nuovi Investimenti (FoNI) da destinare al finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, indicato nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 29/04/2013 concernente la determinazione delle tariffe del S.I.I. per gli anni 2012 e 2013 secondo il Metodo Tariffario Transitorio (M.T.T.) definito dalla stessa A.E.E.G.S.I.;
- con deliberazione 27 dicembre 2013 644/2013/R/idr, l’AEEGSI ha avviato un’indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e ai criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato con particolare riguardo agli utenti domestici, richiedendo, nell’ambito della raccolta dati disposta con determina 2/2014 DSID, le informazioni all’uopo necessarie, il cui aggiornamento è stato da ultimo richiesto in sede di raccolta dati prevista con determina 3/2016 DSID;

- con Delibera n. 45 del 18 dicembre 2015 il Consiglio Direttivo dell'AIP, su proposta del Gestore AQP Spa e a fronte di una valutazione circa la tendenza delle domande ricevute e delle somme fino ad ora utilizzate, ha deliberato di svincolare una quota del Fondo destinato alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il finanziamento di nuovi investimenti;
- a differenza dei servizi di gas metano ed energia elettrica, per il servizio idrico integrato ad oggi non esiste alcun sistema di agevolazione per le utenze del servizio idrico integrato, definito dall'AEEGSI o da altro soggetto a livello nazionale;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, stabilendo (art. 1) che "Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno", reca, tra l'altro, previsioni in tema di:

Utenze disagiate e Bonus H2O (Articolo 3), stabilendo che:

- "l'Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale" (comma 1);
- "il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata" (comma 2);
- "l'Autorità (...) disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua" (comma 3);

L'AEEGSI con Deliberazione 8/2015/R/idr "Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici" ha ritenuto opportuno avviare un procedimento volto ad armonizzare e razionalizzare i sistemi di articolazione tariffaria applicati, nonché i sistemi di agevolazione e le tariffe sociali esistenti.

- con Deliberazione 1 dicembre 2016 n. 716/2016/R/idr "Rinnovazione del procedimento, avviato con deliberazione dell'autorità 8/2015/r/idr, per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale" l'AEEGSI ha ritenuto opportuno:
 - a) integrare il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, rinnovandolo e prevedendo che lo stesso tenga nella dovuta considerazione le recenti attribuzioni assegnate all'Autorità dall'art. 60 del c.d. Collegato Ambientale, nonché dal successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, con la finalità di disciplinare, in coerenza con gli altri settori regolati dall'Autorità, le condizioni di disagio economico sociale che permettano di individuare:
 - i) le utenze domestiche residenti che abbiano diritto ad accedere al bonus acqua,
 - ii) le utenze domestiche residenti non disalimentabili, secondo quanto disposto dal d.P.C.M. 29 agosto 2016.
 - b) prorogare, al 30 settembre 2017, il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR

Nelle more della determinazione da parte dell'AEEGSI dei criteri e delle procedure di erogazione del Bonus Idrico a livello nazionale e data la disponibilità residua del Fondo FoNI destinato al finanziamento dell'iniziativa per l'ATO Puglia, resta fermo quanto concordato dalle Parti firmatarie del richiamato Protocollo d'Intesa e del relativo Addendum sottoscritto in data 2 dicembre 2013, e in particolare che:

- 1) la concessione di agevolazioni tariffarie consiste in un rimborso annuale pari al costo del fabbisogno idrico standard e del relativo servizio di fognatura e depurazione, calcolato in modo differenziato per ciascuna delle tipologie di beneficiari utenti di AQP residenti in Puglia che versano in condizioni disagiate come di seguito definite (tabella 1);

- 2) il parametro economico di selezione dei beneficiari è individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente¹ (di seguito indicatore ISEE), ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130;
- 3) in analogia a quanto ipotizzato dall'AEEGSI nel citato documento di consultazione DCO n.85/2013/R/IDR e definito nel bando pubblicato nel 2015, al fine di consentire in maniera rapida ed efficace e nel rispetto della normativa sulla privacy l'erogazione delle agevolazioni previste per le utenze deboli pugliesi, abbiano diritto a tali agevolazioni i cittadini pugliesi che abbiano presentato istanza per il "bonus elettrico" regolarmente concesso per utenza domestica elettrica nel medesimo periodo di agevolazione, che siano titolari di una fornitura idrica ad uso abitativo di residenza (diretta o indiretta nel caso di nuclei familiari residenti in condomini) attiva al momento della presentazione dell'istanza e che siano in regola con i pagamenti nei confronti di AQP;
- 4) sono allineate le categorie di utenti beneficiari previste dal "Protocollo d'Intesa utenze deboli" e le categorie previste dalla normativa in vigore per il "bonus elettrico", individuando i destinatari del bonus idrico nei cittadini pugliesi che sono rientrati nel medesimo periodo di agevolazione in una o più categorie previste dal "bonus elettrico" in qualità di clienti domestici del servizio elettrico, come definite nella tabella 1 seguente:

Tabella 1 - Beneficiari

Categoria Bonus elettrico	Categorie di beneficiari bonus idrico Puglia
Disagio economico ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 €	Categoria A
Disagio Economico ISEE uguale o inferiore a € 20.000 e con almeno 4 figli a carico	Categoria B
Disagio fisico	Categoria C

- 5) gli importi del Bonus Idrico saranno attribuiti in base alle omogenee categorie definite nella tabella 1 e secondo quanto previsto dalla successiva tabella 2.

Tabella 2 – Importo dell'agevolazione

Categoria Bonus idrico Puglia	Importo agevolazione tariffe 2016 (€)
Categoria A	51,65
Categoria B	163,10
Categoria C	77,48

¹ L'ISEE è lo strumento utilizzato per l'accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti, del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare. Maggiori informazioni sull'ISEE sono reperibili all'indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell'INPS 803 164 o presso i CAF.

- 6) Le agevolazioni previste saranno concesse **solo per l'annualità di consumi 2016** ai cittadini che rientrano nelle categorie e nelle condizioni dei beneficiari.
- 7) Inoltre si conviene che:
 - a) per quanto riguarda le categorie di beneficiari A e B, i beneficiari dell'agevolazione sul consumo idrico saranno i cittadini pugliesi che hanno avuto diritto al *Bonus Elettrico*, nella Regione Puglia, per le rispettive categorie di disagio economico (in quanto clienti domestici del servizio elettrico), con data inizio dell'agevolazione ricadente nell'anno 2016.
 - b) Per quanto riguarda, invece, la categoria di beneficiari C, i beneficiari dell'agevolazione saranno i cittadini pugliesi che hanno avuto diritto a *bonus elettrico* (in quanto clienti domestici del servizio elettrico) nella Regione Puglia per la categoria dei disagiati fisici nell'anno 2016.
 - c) Le agevolazioni per disagio economico e quelle per disagio fisico sono cumulabili qualora allo stesso cliente domestico del servizio elettrico siano state riconosciute più agevolazioni di *Bonus Elettrico*.
- 8) In analogia a quanto definito per il *Bonus Elettrico*, l'erogazione del Bonus Idrico è previsto anche ai beneficiari del *Bonus Elettrico* che hanno acquisito il diritto in virtù del fatto che possiedono una "Carta Acquisti" attiva. In tal caso la domanda di Bonus Idrico dovrà essere presentata dal titolare della carta acquisti. Non saranno ritenute valide le domande presentate da altri soggetti associati alla Carta Acquisti stessa (es. beneficiario, esercente podestà, altro esercente o coniuge, ecc).

RICORDATO CHE:

Il Consiglio Direttivo dell'AIP, con delibera n. 23 del 15/06/2017, ha approvato di rinnovare con ANCI la Convenzione per la gestione nel 2017 delle agevolazioni relative al consumo idrico 2016 per uso domestico.

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate

1. Che per l'erogazione delle agevolazioni alle "utenze deboli", residenti in Puglia e aventi diritto in base a quanto previsto dal presente bando, dovranno essere utilizzate le risorse del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) destinate al finanziamento di tali agevolazioni come stabilito da questa Autorità nell'ambito della proposta tariffaria, definita con propria Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 29/04/2013 e successivamente approvata dall'AEEGSI con propria Deliberazione n. 519/2013/R/IDR del 14 novembre 2013;
2. Che **dal 01/09/2017 al 31/12/2017**, i residenti della Regione Puglia, ed utenti, direttamente intestatari o in condomini, di fornitura idrica AQP possono presentare domanda per accedere ai contributi oggetto del presente avviso e in base agli articoli che seguono.

Art. 1 – Requisiti di accesso alla richiesta del Bonus Idrico

1. Essere cittadino residente nei Comuni della Regione Puglia in cui il S.I.I. è gestito direttamente da A.Q.P. S.p.A.
2. Potrà essere ammesso il soggetto che sia divenuto utente fino al giorno prima della scadenza dei termini per fare richiesta di agevolazione.
3. Aver beneficiato del *bonus elettrico*, per utenza domestica elettrica, nella Regione Puglia, con data inizio dell'agevolazione ricadente nell'anno 2016, nel caso di domande per disagio economico.
4. Aver beneficiato del *bonus elettrico*, per utenza domestica elettrica, nella Regione Puglia, con almeno un giorno di agevolazione nell'anno 2016 nel caso di domande per disagio fisico.
5. Essere direttamente intestatario di una fornitura idrica AQP, ad uso abitativo domestico di residenza, oppure risiedere in un condominio che è intestatario di contratto idrico AQP ad uso abitativo domestico.
6. La fornitura idrica deve essere attiva al momento della presentazione dell'istanza, ed in regola con i pagamenti nei confronti di AQP, ovvero non morosa per fatture emesse entro il 31 dicembre 2016. Si precisa, inoltre, che possono accedere alla richiesta del Bonus Idrico anche i titolari di una Carta Acquisti attiva (D.L. n. 112 del 2008).

Art. 2 – Misura delle agevolazioni

1. Ai beneficiari verrà erogato, in relazione con il *bonus elettrico* di cui si è fruito, un corrispondente Bonus Idrico stabilito conformemente a quelle che sono le indicazioni generali riguardanti il fabbisogno standard di acqua, come riportato nella tabella seguente:

Categoria Bonus Elettrico	Categoria Bonus idrico Puglia	Importo agevolazione
Disagio Economico: ISEE ≤ a € 7.500,00	Categoria A	€ 51,65
Disagio Economico: ISEE ≤ a € 20.000,00 e con almeno 4 figli a carico	Categoria B	€ 163,10
Disagio Fisico	Categoria C	€ 77,48

Si precisa che:

- la condizione di famiglia numerosa, con almeno 4 figli a carico, che garantisce il diritto al Bonus Idrico di Categoria B, è determinata sulla base delle informazioni risultanti dal sistema SGate;
- nel caso in cui il Bonus Elettrico sia stato erogato mediante Carta Acquisti, il Bonus Idrico di Categoria B è attribuito sulla base del nucleo familiare, come risultante dal sistema di gestione della Carta Acquisti;
- i bonus per disagio economico e disagio fisico sono cumulabili, qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I nuclei familiari o cittadini titolari sia di utenze singole che di utenze condominiali potranno presentare domanda di accesso al Bonus Idrico **dal 01/09/2017 e tassativamente fino al 31/12/2017**. Oltre tale termine le domande non saranno più accolte;
2. gli aventi diritto potranno presentare domanda di accesso al Bonus Idrico solo attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. via **internet**, all'indirizzo www.bonusidrico.puglia.it
 - b. via **telefono fisso**, mediante il numero verde automatico **800.660.860**.
3. Le domande presentate secondo una diversa modalità da quelle indicate al punto 2. non saranno prese in considerazione. Per entrambe le modalità di presentazione, il cittadino dovrà essere preventivamente in possesso delle seguenti informazioni:
 - a. **Data di nascita** dell'intestatario della fornitura elettrica o del titolare della Carta Acquisti, che ha goduto del Bonus Elettrico nel corso del 2016 e che è titolare di un contratto di utenza idrica AQP ad uso domestico, oppure, che risiede in un condominio intestatario di utenza idrica AQP ad uso domestico.
In alternativa alla "Data di nascita" dell'intestatario della fornitura elettrica o del titolare della Carta Acquisti, ed esclusivamente via Internet, i cittadini potranno fornire, quale dato identificativo, il Codice Fiscale dell'intestatario della fornitura elettrica (o del titolare della Carta Acquisti che ha beneficiato del Bonus Elettrico nel 2016) e titolare di un contratto AQP di utenza idrica domestica, individuale o condominiale;
 - b. **Codice POD²** ovvero il codice alfanumerico identificativo dell'utenza elettrica, per il quale il cittadino ha ottenuto il *bonus elettrico* nel corso del 2016.
Del Codice POD sono da riportare solo le cifre numeriche;
 - c. **Numero del contratto idrico AQP**, come si rileva dalla prima pagina della fattura consumi di AQP. Il contratto è richiesto per accreditare direttamente in fattura consumi il Bonus Idrico di cui il cittadino richiede di beneficiare;
 - d. **Codice cliente AQP**, ovvero il numero di 10 cifre che è riportato nella fattura consumi AQP della fornitura idrica per il quale si richiede il Bonus Idrico. Il codice cliente indica l'intestatario della fornitura idrica sia singola che condominiale di cui il cittadino fruisce;
4. il cittadino, nel presentare la domanda di Bonus Idrico, dovrà necessariamente fornire il consenso al trattamento dei dati forniti e di quelli inerenti i benefici relativi al *bonus elettrico*;
5. per ricevere le comunicazioni relative alla domanda di Bonus Idrico, al richiedente sarà chiesto di confermare gli indirizzi e se intenderà modificarli potrà effettuarlo solo via Internet;
6. il completamento dell'iter di presentazione della domanda di Bonus Idrico, sia via Internet che via telefono, comunica in tempo reale al cittadino se la domanda:

² Il codice POD si trova nel primo foglio della bolletta dell'energia elettrica, sotto la voce "Dati di Fornitura";

- a) è acquisita: in tale evenienza, si riscontra che, per i dati forniti dal cittadino sussistono le condizioni necessarie per la presentazione della domanda. Contestualmente al cittadino sarà comunicato il “**numero di protocollo** della richiesta”.
Successivamente, a completamento dell’iniziativa, saranno effettuate le fasi di verifica, di validità delle informazioni contrattuali AQP e di regolarità dei pagamenti delle fatture emesse fino al 31 dicembre 2016.
A conclusione delle verifiche sarà fornita comunicazione postale al cittadino con indicazione del protocollo e dell’esito dell’erogazione, che se dovuto, avverrà in fattura consumi del contratto AQP;
- b) è acquisita con riserva: in tale evenienza, si riscontra che, per i dati forniti dal cittadino possono non sussistere tutte le condizioni necessarie per la presentazione della domanda. Contestualmente al cittadino sarà comunicato, anche in questo caso, il “**numero di protocollo** della richiesta” e successivamente, a completamento dell’iniziativa, saranno effettuate le fasi di verifica, di validità delle informazioni contrattuali AQP e di regolarità dei pagamenti delle fatture emesse fino al 31 dicembre 2016.
A conclusione delle verifiche, sarà fornita comunicazione postale al cittadino con indicazione del protocollo e dell’esito dell’erogazione, che se dovuto, avverrà in fattura consumi del contratto AQP;
- c) non è ammessa: in tale evenienza, si riscontra che, per i dati forniti dal cittadino non sussistono le condizioni necessarie e sufficienti per la presentazione della domanda. Le circostanze che producono tale esito riguardano sia la mancata sussistenza del *bonus elettrico* che la non coerente indicazione dei dati della fornitura idrica AQP.

Art. 4 – Verifica dello stato della domanda di Bonus Idrico

1. Nel periodo indicato all’Art. 3 comma 1, e fino al 30/06/2018, i cittadini potranno consultare lo stato della domanda inoltrata per verificare l’evoluzione della stessa, in particolare se accolta con riserva. Per verificare lo stato della domanda di accesso al Bonus Idrico i cittadini possono utilizzare i canali indicati nell’Art. 3 comma 2;
2. indipendentemente dal canale utilizzato, per richiedere la verifica dello stato di una richiesta, il cittadino dovrà essere preventivamente in possesso della:
 - **Data di nascita** dell’intestatario della fornitura elettrica, o del titolare della Carta Acquisti, che ha goduto del Bonus Elettrico nel corso del 2016 e che è titolare di un contratto di utenza idrica AQP ad uso domestico, oppure, che risiede in un condominio intestatario di utenza idrica AQP ad uso domestico;
In alternativa alla “Data di nascita” dell’intestatario della fornitura elettrica o del titolare della Carta Acquisti, ed esclusivamente via Internet, i cittadini potranno fornire, quale dato identificativo, il Codice Fiscale dell’intestatario della fornitura elettrica o del titolare della Carta Acquisti, che ha beneficiato del *bonus elettrico* nel 2016, e titolare di un contratto di utenza idrica domestica, individuale o condominiale;
 - **Codice POD** identificativo dell’utenza elettrica, per il quale il cittadino ha ottenuto il Bonus Elettrico nel corso del 2016. Solo le cifre numeriche che si trovano indicate nel primo foglio della bolletta dell’energia elettrica, sotto la voce “Dati di Fornitura”;

oppure in alternativa:

- **Numero di Protocollo** di registrazione della domanda.

Art. 5 – Modalità di erogazione del Bonus Idrico

I soggetti beneficiari del Bonus Idrico riceveranno, tramite missiva, il codice dell’agevolazione, informazione circa l’avvenuta attribuzione del bonus e il relativo ammontare, che verrà accreditato direttamente nella prima fattura di consumo idrico utile emessa da AQP SpA successivamente alla **data del 15/03/2018**.

Nello specifico:

- Nel caso di “fornitura idrica individuale”: nel caso in cui il beneficiario sia intestatario della fornitura idrica AQP, riceverà direttamente nella sua fattura consumi AQP l’accredito del Bonus Idrico.
- Nel caso di “fornitura idrica condominiale”: nel caso in cui il beneficiario non sia direttamente intestatario di fornitura idrica, ma utilizzi una fornitura di tipo condominiale in quanto ivi residente, sarà informato direttamente dalla missiva inviata presso la fornitura elettrica o presso la fornitura idrica a seconda della scelta operata dal cittadino stesso. Il Bonus Idrico sarà automaticamente accreditato nella fattura consumi AQP intestata al condominio e il singolo condomino beneficiario dovrà, a sua cura, richiedere il relativo corrispettivo direttamente all'amministratore del condominio.

Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

L’A.I.P. e AQP SpA si riservano, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs. 196/03, di operare tutti i controlli che riterranno necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Qualora dalle verifiche risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine, perciò l’interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti della Società AQP Spa per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali e, in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).

Art. 7 – Ricorsi

1. I cittadini che in fase di presentazione della domanda di accesso al Bonus Idrico dovessero ricevere in tempo reale l’esito “non ammessa” come da Art.3 comma 6, sono invitati a verificare lo stato del *bonus elettrico* di cui si è goduto nel 2016. A tale scopo è utile verificare con il gestore elettrico il beneficio;
2. i cittadini che in fase di presentazione della domanda di accesso al Bonus Idrico dovessero ricevere in tempo reale l’esito “acquisita con riserva” come da Art.3 comma 6, devono avere cura, a conclusione del termine di presentazione delle domande, come da Art. 3 comma 1, ad utilizzare, a partire dal mese successivo, il servizio di verifica dello stato della domanda di Bonus Idrico, come indicato all’Art.4.
Qualora dalla verifica dello stato della domanda, la stessa risultasse in stato “non erogato” e/o qualora il cittadino abbia ricevuto comunicazione, per posta, di domanda “non ammessa” a seguito delle verifiche contrattuali AQP, il cittadino che ritiene di avere diritto al Bonus Idrico, può inoltrare reclamo scritto ad Acquedotto Pugliese SpA, agli indirizzi indicati in fattura consumi e rilevabili anche dal portale www.aqp.it, oppure via Fax al numero 080.2313497, oppure via PEC all’indirizzo clienti@pec.aqp.it, avendo sempre cura di fornire:
 - a) documentazione attestante il bonus elettrico ricevuto per l’anno 2016;
 - b) il codice cliente e il contratto della fornitura idrica AQP di cui è intestatario, sia diretto che in condominio;
 - c) il numero di protocollo della richiesta di Bonus Idrico;
 - d) copia del documento di identità e del codice fiscale;
 - e) un riferimento telefonico (possibilmente cellulare).
3. i cittadini che in fase di presentazione della domanda di accesso al Bonus Idrico dovessero ricevere in tempo reale l’esito “acquisita” come da Art.3 comma 6, qualora a conclusione del termine di presentazione delle domande, come da Art. 3 comma 1, non dovessero ricevere alcuna comunicazione per posta e/o non dovessero ricevere alcun accredito del Bonus Idrico con le fatture consumi AQP successive, sono invitati ad utilizzare il servizio di verifica dello stato della domanda di Bonus Idrico, come indicato all’Art.4.

Per le utenze condominiali, qualora la domanda risultasse in stato “erogato” con indicazione della fattura, è necessario contattare l’amministratore del condominio per ricevere direttamente dall’amministratore il Bonus Idrico;

4. i cittadini che verifichino lo stato “acquisita” del Bonus Idrico e che non abbiano ricevuto alcun accredito e/o comunicazione, dopo i termini indicati dall’Art. 3 e come da modalità di erogazione indicata dall’Art. 5, potranno inoltrare reclamo scritto ad AQP, agli indirizzi indicati al punto 2. e indicati in fattura consumi, avendo sempre cura di fornire:
 - a) documentazione attestante il bonus elettrico ricevuto per l’anno 2016;
 - b) il codice cliente e il contratto della fornitura idrica AQP di cui è intestatario, sia diretto che in condominio;
 - c) il numero di protocollo della richiesta di Bonus Idrico;
 - d) copia del documento di identità e del codice fiscale;
 - e) un riferimento telefonico possibilmente di cellulare.

Art. 8 – Trattamento dati personali

I cittadini, per presentare la domanda di beneficio del Bonus Idrico Puglia, devono necessariamente concedere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

In particolare è necessario che autorizzino:

- l’accesso e la verifica dei dati relativi alle domande di agevolazione che hanno presentato per ottenere il *bonus elettrico*;
- l’accesso ai dati contrattuali della fornitura idrica AQP di cui fruiscono sia in maniera diretta che in condominio;

Qualora la domanda di Bonus Idrico venga ammessa, i cittadini rilasciano l’autorizzazione all’invio delle informazioni riguardo il Bonus Idrico all’intestatario del contratto idrico AQP.

I cittadini, in fase di presentazione della domanda sia via telefono che via Internet, dichiarano di aver consultato l’informativa della privacy.

DISPONE DI

- a) Trasmettere copia del presente bando alla Regione Puglia, ad AQP SpA, ad ANCI Puglia e a tutti i Comuni della Regione Puglia per provvedere, per quanto di competenza, ad individuare le modalità di diffusione dell’informazione dei contenuti del presente bando.
- b) Trasmettere, altresì il presente provvedimento alle Associazioni di categoria di difesa e tutela del consumatore, nonché ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) con sede nella Regione Puglia.
- c) Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’AIP www.aip.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. F. Cosimo Ingrosso